*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 102° — Numero 60**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 8 marzo 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1960



### 1961

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1863.

**Modificazione all'art. 26 del Regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

L'art. 26 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è sostituito dal seguente:

« La validità delle tessere è di cinque anni dal giorno dell'emissione. Le tessere scadute possono essere rinnovate, per una sola volta, da qualunque ufficio che sia autorizzato ad emetterne.

La tassa per il rinnovo è eguale a quella stabilita per la prima emissione ed anche le modalità sono le stesse, fatta eccezione per quanto riguarda l'accertamento della identità del titolare, la quale si intende comprovata senza altre formalità quando la firma risultante dal documento scaduto sia uguale a quella che è dal richiedente apposta sul nuovo e quando la fotografia esistente sul documento scaduto riproduca l'immagine del richiedente medesimo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO — SEGNI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 135, *foglio n.* 7. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1864**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Lorenzo a Vigliano, nel comune di Barberino Val d'Elsa, con la parrocchia di San Bartolomeo a Palazzuolo, nel comune di Tavernelle Val di Pesa (Firenze).**

N. 1864. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 7 dicembre 1959, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Lorenzo a Vigliano, nel comune di Barberino Val d'Elsa, con la parrocchia di San Bartolomeo a Palazzuolo, nel comune di Tavernelle Val di Pesa (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 134, *foglio n.* 90. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. **1865**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Giovanni Battista a Prato di Strada, con la parrocchia di Santa Maria a Spalanni, entrambe in comune di Castel San Nicolò (Arezzo).**

N. 1865. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 7 marzo 1960, integrato con postilla del 14 maggio 1960, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Giovanni Battista a Prato di Strada, con la parrocchia di Santa Maria a Spalanni, entrambe in comune di Castel San Nicolò (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 134, *foglio n.* 89. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. **1866**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Giovanni Battista a Moricce, del comune di Stia (Arezzo), con quella di Santa Maria a Caiano, in comune di Londa (Firenze).**

N. 1866. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 8 febbraio 1960, integrato con postilla del 14 maggio 1960, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Giovanni Battista a Moricce, del comune di Stia (Arezzo), con quella di Santa Maria a Caiano, in comune di Londa (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 134, *foglio n.* 88. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. **1867**.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia di agricoltura, con sede in Bologna.**

N. 1867. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia di agricoltura, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 134, *foglio n.* 96. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1960, n. **1868**.

**Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare una eredità.**

N. 1868. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Torino viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signora Cavalieri Annetta vedova Ottolenghi, con testamento olografo in data 17 novembre 1957.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 134, *foglio n.* 128. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961, n. **60**.

**Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Ritenuta la necessità di sopprimere la sede notarile nel comune di Castelforte, con l'aggregazione della

medesima a quella di Minturno; di sopprimere il secondo posto di notaio nel comune di Minturno; nonchè di istituire un posto di notaio in ciascuno dei comuni di Aprilia e di Cisterna di Latina;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Latina e della Corte di appello di Roma;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente per quanto riguarda il distretto notarile di Latina:

*a*) è soppressa la sede notarile nel comune di Castelforte, con aggregazione della medesima a quella di Minturno;

*b*) è soppresso il secondo posto di notaio nel comune di Minturno;

*c*) è istituito un posto di notaio in ciascuno dei comuni di Aprilia e di Cisterna di Latina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1961

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1961*
*Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 3.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 61.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Raffaele, in Savona.**

N. 61. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Raffaele, in Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1961*
*Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 124.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 62.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un Ufficio coadiutorale nella parrocchia della Beata Vergine del Rosario, nel comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia).**

N. 62. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trani-Nazareth in data 19 marzo 1960, relativo all'istituzione di un Ufficio coadiutorale nella parrocchia della Beata Vergine del Rosario, nel comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1961*
*Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 123.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 63.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X Papa e Confessore, in località Barco della città di Ferrara.**

N. 63. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 19 dicembre 1959, integrato con due dichiarazioni in data 8 agosto 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X Papa e Confessore, in località Barco della città di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1961*
*Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 95.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 64.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe C. Sposo della B.M.V., in regione Pedrera del comune di Alghero (Sassari).**

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alghero in data 18 giugno 1960, integrato con altro decreto del 21 giugno e due dichiarazioni rispettivamente del 24 giugno e 5 ottobre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe C. Sposo della B.V.M., in regione Pedrera del comune di Alghero (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1961*
*Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 125.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 65.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Spinazzino del comune di Ferrara.**

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 8 settembre 1959, integrato con due dichiarazioni dell'8 agosto 1960, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Spinazzino del comune di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1961*
*Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 94.* — VILLA

---

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1961.

**Aggregazione al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari del personale del Centro antimalarico e anti-insetti della Regione sarda.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Vista l'istanza avanzata dalla Regione sarda in data 17 luglio 1958, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale giornaliero dipendente dal Centro regionale antimalarico e anti-insetti;

Decreta:

Art. 1.

Il personale giornaliero dipendente dal Centro antimalarico e anti-insetti della Regione sarda è aggregato, con effetto 1° agosto 1958, al settore industria della Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1961

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

*Il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

(1359)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1961.

**Secondo provvedimento di variazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1960-61.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1960, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1960-61;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1960, con il quale sono state apportate variazioni ad alcuni capitoli dei predetti stati di previsione;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1961, con il quale è stato disposto a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » un contributo di lire cinquemiliardi (L. 5.000.000.000) da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per conto della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

Esaminato l'andamento delle entrate dell'esercizio in corso e rilevato che sono state accertate maggiori entrate per ricuperi sui finanziamenti ai corsi;

Ritenuto necessario apportare alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese dei menzionati stati di previsione per l'esercizio 1960-61 sia per l'iscrizione del contributo, sia per aggiornare i capitoli relativi ai ricuperi;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1960-61, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 6. — Contributi straordinari sulle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione | + L. | 5.000.000.000 |
| Cap. 8. — Ricuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi normali e ai corsi aziendali | + » | 20.000.000 |
| Totale aumento entrate | + L. | 5.020.000.000 |

SPESE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento | + L. | 5.000.000.000 |
| Cap. 4. — Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione | + » | 20.000.000 |
| Totale aumento spese | + L. | 5.020.000.000 |

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio 1960-61, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 7. — Ricuperi sui finanziamenti ai corsi complementari per apprendisti | + L. | 200.000.000 |

SPESE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 1. — Sovvenzioni e finanziamenti delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti | + L. | 50.000.000 |
| Cap. 2. — Sovvenzionamento ai centri di addestramento e orientamento professionale | + » | 150.000.000 |
| Totale aumento spese | + L. | 200.000.000 |

Roma, addì 25 gennaio 1961

*Il Ministro:* SULLO

(1357)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1961.

**Nomina del presidente della Commissione di cui all'art. 49, terzo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 49, comma terzo, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, che prevede la costituzione della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1954 e 12 giugno 1958, con i quali sono stati nominati il presidente ed i componenti della Commissione di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1961, con cui il dott. Domenico Campanella è stato nominato direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Renato Manduzio, ispettore generale del lavoro, è nominato presidente della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione del dott. Domenico Campanella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1961

*Il Ministro*: SULLO

(1358)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1961.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Associazione fra contadini aspiranti alla proprietà terriera » (A.C.A.P.), con sede in Siena, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 1960, con il quale — a seguito delle risultanze emerse da una ispezione straordinaria — venne disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Associazione fra contadini aspiranti alla proprietà terriera » (A.C.A.P.), con sede in Siena, e fu nominato un commissario governativo nella persona del dott. Carlo Arisi per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale in data 14 dicembre 1960, con il quale i poteri conferiti al dott. Carlo Arisi sono stati prorogati al 14 febbraio 1961;

Considerato che durante la gestione commissariale non è stato possibile pervenire al risanamento della situazione economico-finanziaria della cooperativa predetta;

Vista la relazione del commissario governativo dottor Arisi, da cui risulta che la cooperativa non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'ente in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

*Articolo unico.*

La Società cooperativa « Associazione fra contadini aspiranti alla proprietà terriera » (A.C.A.P.), con sede in Siena, costituita con atto in data 23 novembre 1949 per notaio dott. Gregorio Trompj, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Umberto Pasquini è nominato commissario liquidatore della Cooperativa medesima con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1961

*Il Ministro*: SULLO

(1339)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 125, l'Amministrazione provinciale di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 284.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1392)

**Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1960**

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 104, l'Amministrazione comunale di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del maggior disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1393)

**Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 101, l'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 214.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1394)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Caorle (Venezia)**

Con decreto 27 dicembre 1960, n. 1958, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Caorle (Venezia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio XI, mappale 117/b, di mq. 2.000, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 ottobre 1959, in scala 1 : 4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1254)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria e nomina del commissario governativo del Consorzio generale federativo utenze del fiume Mella, con sede in Brescia.**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 8200, in data 25 febbraio 1961, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio generale federativo utenze del fiume Mella, con sede in Brescia, ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Bruno Boni, sindaco di Brescia.

(1288)

# MINISTERO DELLE FINANZE

## Delimitazione di zone agrarie della provincia di Latina colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto del 14 gennaio 1961, integrativo dei decreti interministeriali emanati, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 luglio 1960, n. 739, il 17 agosto e 18 settembre 1960, si è provveduto per il comune di Fondi, già compreso nei predetti decreti interministeriali, ad una nuova delimitazione delle zone agrarie danneggiate, nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto 14 gennaio 1961, è stato autorizzato, per le zone ivi indicate, lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1387)

## Delimitazione di zone agrarie della provincia di Pescara colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto del 7 gennaio 1961, integrativo del decreto interministeriale in data 30 novembre 1960, emanato a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, si è provveduto per il comune di Corvara, già compreso nel predetto decreto interministeriale 30 novembre 1960, ad una nuova delimitazione delle zone agrarie danneggiate nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1388)

## Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bologna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto del 14 gennaio 1961, integrativo del decreto interministeriale emanato, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, il 13 ottobre 1960, sono state delimitate le zone agrarie della provincia di Bologna colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bazzano, Molinella e Monteveglio.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1389)

## Delimitazione di zone agrarie della provincia di Pistoia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Pistoia colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Agliana, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Ponte Buggianese, Quarrata, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1390)

## Delimitazione di zone agrarie della provincia di Viterbo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Viterbo colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bolsena, Bomarzo, Civitacastellana, Gallese, Grotte di Castro, Montalto di Castro, Orte, San Lorenzo Nuovo, Tarquinia.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1391)

## Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cuneo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto del 30 novembre 1960, integrativo del decreto interministeriale emanato, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 luglio 1960, n. 739, il 30 settembre 1960, si è provveduto, per i comuni di Bagnolo Piemonte, Brà, Canale, Corneliano, Guarene, Montà, Montaldo Roero, Pocapaglia, Sommariva Perno, già compresi nel predetto decreto interministeriale del 30 settembre 1960, ad una nuova delimitazione delle zone agrarie danneggiate nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto 30 novembre 1960, è stato autorizzato, per le zone ivi indicate, lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1381)

## Delimitazione di zone agrarie della provincia di Novara colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Novara colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Massino Visconti, Novara, Pallanzeno, Romagnano Sesia, San Pietro Mosezzo, Sozzago, Stresa, Terdobbiate, Trecate, Vespolate, Vicolungo con Mandello Vitta, Belgirate, Brovello Carpugnino, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Casalino, Calasca-Castiglione, Cerano, Ghemme, Granozzo con Monticello, Lesa.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1382)

## Delimitazione di zone agrarie della provincia di Pisa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Pisa colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Laiatico, Peccioli, Pisa.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960

(1383)

## Delimitazione di zone agrarie della provincia di Mantova colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Mantova colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Moglia, Quistello, San Benedetto Po.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1384)

## Delimitazione di zone agrarie della provincia di Vercelli colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Vercelli colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Arborio, Asigliano, Cascine San Giacomo, Costanzana, Desana, Greggio, Pezzana, Prarolo, Villarboit.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1386)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Lucca colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Lucca colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di di Viareggio.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1385)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 febbraio 1961 i poteri conferiti al dott. Marcello Paoluzzi, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 15 febbraio 1961 al 15 aprile 1961.

(1340)

## MINISTERO DELLA SANITA'

**Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un immobile sito in Melpignano (Lecce).**

Con decreto ministeriale n. 300.8.60424, in data 27 febbraio 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in donazione dalla signora Maria Villani, di Melpignano (Lecce), un terreno, della superficie di mq. 1012, sito in Melpignano, indicato nel catasto comunale alla partita terreno n. 1147, foglio n. 2, particella 24, confinante ad est con via provinciale Melpignano-Castrignano Greci, e ad ovest con via comunale Castrignano Greci, del periziato valore di L. 1.315.600, da utilizzarsi a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(1291)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso di rettifica**

La data del decreto del Presidente della Repubblica numero 1852: « Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Castellammare di Stabia », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2 marzo 1961, indicata in « 26 novembre 1960 », deve intendersi rettificata in quella del « 26 dicembre 1960 ».

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

**Corso dei cambi del 7 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 622,75 | 621 — | 622,41 | 621,95 | 621 — | — | 622 — | 622,70 | 622,50 | 622 — |
| $ Can. | 631,90 | 631,50 | 631 — | 631,40 | 628,90 | — | 631,125 | 631,85 | 631,75 | 631,30 |
| Fr. Sv. | 143,87 | 143,95 | 144,39 | 144,35 | 143,82 | — | 144,10 | 144,10 | 144,20 | 143,80 |
| Kr. D. | 90,50 | 90,60 | 90,10 | 90,05 | 90,05 | — | 90,30 | 90,60 | 90,70 | 90,60 |
| Kr. N. | 85,40 | 86,90 | 87,05 | 86,825 | 86,85 | — | 86,85 | 86,80 | 86,60 | 86,75 |
| Kr. Sv. | 121 — | 121 — | 120,40 | 120,25 | 120,35 | — | 120,50 | 121,50 | 121,65 | 121,40 |
| Fol. | — | 170,50 | 171,28 | 171,50 | — | — | 171 — | — | — | — |
| Fr. B. | 12,48 | 12,495 | 12,454 | 12,475 | 12,41 | — | 12,48 | 12,50 | 12,52 | 12,53 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 128 — | 127 — | 127,10 | 127 — | 126,90 | — | 127,05 | 127,35 | 127,25 | 127,25 |
| Lst. | 1737,65 | 1735 — | 1739,20 | 1737,625 | 1735,25 | — | 1739 — | 1734,10 | 1734 — | 1735 — |
| Dm. occ. | 155,75 | 155,80 | 156,60 | 156,05 | 155,60 | — | 155,80 | 155,75 | 155,75 | 155,75 |
| Scell. Austr. | 23,94 | 23,88 | 23,89 | 23,885 | 23,85 | — | 23,89 | 23,90 | 23,86 | 23,88 |

**Media dei titoli del 7 marzo 1961**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 81,575 |
| Id. 3,50 % 1902 | 78,70 |
| Id. 5 % 1935 | 108,575 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,55 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,45 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,55 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 99,20 |
| Id. 5 % 1936 | 102,275 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 100,05 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 99,025 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) | 102,80 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 102,80 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 103,075 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 103,10 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 103,325 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 103,225 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 103,375 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 103,075 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 7 marzo 1961**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 621,975 |
| 1 Dollaro canadese | 631,262 |
| 1 Franco svizzero | 144,225 |
| 1 Corona danese | 90,175 |
| 1 Corona norvegese | 86,837 |
| 1 Corona svedese | 120,375 |
| 1 Fiorino olandese | 171,25 |
| 1 Franco belga | 12,477 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 127,025 |
| 1 Lira sterlina | 1738,312 |
| 1 Marco germanico | 155,925 |
| 1 Scellino austriaco | 23,887 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione delle firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre:

*a*) essere forniti del diploma di ragioniere o perito commerciale, con esclusione di altri titoli di studio;

*b*) essere cittadini italiani di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane o coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

*c*) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

*d*) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

*e*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

*f*) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

*g*) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

*h*) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*i*) aver compiuto 18 anni di età e non aver superato i 32, salve le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

*a*) le complete generalità;

*b*) la data e il luogo di nascita;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

*e*) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

*f*) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

*g*) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*h*) che non ha superato l'età di 32 anni, salve elevazioni di cui al successivo art. 4;

*i*) il titolo di studio;

*l*) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*m*) il suo preciso recapito;

*n*) le prove facoltative di lingua straniera che intende sostenere;

*o*) le eventuali condanne penali riportate;

*p*) che è disposto ad accettare qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *i*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti politici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69 *ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

### Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma originale di ragioniere o perito commerciale, o copia notarile, o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

*a*) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

*b*) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

*c*) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

*d*) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

*e*) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva il certificato di esito di leva in bollo da L. 200;

*f*) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

7) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificato medico;

*c*) copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) titolo di studio;

*c*) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano:

*d*) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

*a*) certificato di cittadinanza italiana;

*b*) certificato di godimento dei diritti politici;

*c*) certificato medico;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte, ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma od, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame e di due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 11.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 12.

Per ogni prova scritta e per quella orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Per la prova facoltativa di lingue estere, invece, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua desiderata.

Art. 13.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 14.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, ed il voto ottenuto agli orali; più l'aumento dell'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 16.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice ragioniere.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà favorevolmente conclusa.

Art. 17.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice ragioniere, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1960.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1961.
*Registro n.* 6 *Difesa-Marina, foglio n.* 175.

PROGRAMMA DI ESAME

*Prove scritte*:

1. Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
2. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.
3. Computisteria, ragioneria generale ed applicata.
4. Prova facoltativa di lingue estere. (I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua estera).

*Prove orali*:

1. Le materie delle prove scritte obbligatorie.
2. Nozioni di diritto costituzionale.
3. Principi di economia politica ed elementi di scienza delle finanze.
4. Nozioni elementari di statistica.
5. Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare marittima.

*Argomenti costituenti le varie materie di esame*:

Nozioni di diritto civile: Il negozio giuridico e i suoi elementi. Persone fisiche, (capacità, cittadinanza, domicilio, assenza). Persone giuridiche (concetto generale e distinzioni specifiche). Le cose. La proprietà, il possesso e la detenzione. Azioni possessorie e azioni petitorie.

Limitazione della proprietà. Le obbligazioni: fonti, effetti, prove, garanzie, cessione, estinzione. Contratti. Trascrizione e principali istituti del diritto di famiglia. Successione legittima e testamentaria. Formazione e divisione dell'asse ereditario. Prescrizione e decadenza. Impresa. Imprenditore. Azienda. Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche. Contratti commerciali. Titoli di credito. La cambiale e titoli affini. Il concordato preventivo. Il fallimento. Piccolo fallimento.

Nozioni di diritto amministrativo: L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano. Amministrazione governativa centrale; i Ministeri e le Amministrazioni autonome. Amministrazione governativa locale: i Comuni, le Provincie e le Regioni. La giustizia dell'Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa. La Corte dei conti.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato: Il patrimonio dello Stato; Demanio pubblico e Demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili ed indisponibili. I contratti. Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato (Corte dei conti; Ragioneria generale dello Stato; Ragioneria centrale). Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio dello Stato. Entrate e spese. Esecuzione del bilancio. Il movimento dei fondi dello Stato. Il rendimento dei conti dello Stato (conti amministrativi e conti giudiziali; giudizi di conto e di responsabilità; rendiconto generale dello Stato; conto generale del patrimonio, conto del bilancio). I residui. Perenzioni e prescrizione dei residui passivi.

*Computisteria*: Sistemi di misura. Sistemi monetari e parità monetaria. Metalli nobili. Costi e ricavi mercantili. Interesse semplice ed interesse composto. Sconto semplice e composto, razionale e commerciale. Cambiale, assegno e vaglia. Cambio, conti correnti. Fondi privati e pubblici. Operazione di borsa. Annualità. Rendite. Prestiti con obbligazioni.

*Ragioneria generale*: Concetti generali sulla organizzazione e amministrazione delle aziende. Gli elementi del capitale nelle imprese. Beni patrimoniali delle aziende di erogazione. Classificazione e distinzione relative. Inventari: varie forme, specie e scopi. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi inventariali. Gestione economica delle imprese. Il reddito e la sua formazione. Le previsioni nelle aziende di erogazione. Le scritture: scritture elementari e sistematiche. Sistemi e metodi: la partita doppia e le sue applicazioni. Oggetto e funzionamento dei conti nel sistema del reddito. Situazioni e rendiconti. Materia e forme. Bilanci di esercizio. Il giornale mastro e la partita semplice.

*Ragioneria applicata*: Società commerciali (scritture relative alla costituzione del capitale; formazione delle riserve; rilevazione e riporto degli utili; aumenti e diminuzioni del capitale; ammortamento finanziario, emissione e ammortamento di obbligazioni). Imprese mercantili (rilevazioni e scritture relative ai costi e ricavi dipendenti da acquisti e vendite nell'interno ed all'estero; determinazione del reddito; bilanci di esercizio). Nozioni sul commercio di intermediazione. Scritture delle aziende di commissione. Associazioni in partecipazione (convenzioni regolatrici dei rapporti fra i partecipanti; scritture degli associati) imprese industriali (esercizio tecnico ed esercizio amministrativo; studi e preventivi di impianto; elementi speciali e generali del costo di produzione; scritture elementari; costi e scritture della contabilità generale; conto industriale e bilancio di esercizio). Imprese bancarie (classificazione; operazione delle banche di credito ordinarie e scritture elementari ad esse relative; scritture sistematiche; situazioni periodiche; chiusura dei conti e bilanci di esercizio). Cenni sulle imprese assicuratrici e sulle scritture relative. Aziende divise (conti e scritture delle filiali e delle centrali; scritture generali; situazioni e bilanci). Aziende dello Stato (patrimonio, bilancio di previsione, classificazione delle entrate ed uscite; rendiconto generale). Comuni e Provincie (patrimonio ed inventari; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; avanzi e disavanzi di amministrazione; servizi di cassa; scritture, rendiconti). Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (patrimonio, classificazione e valutazione dei suoi elementi; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; movimenti di capitali; scritture; rendiconti). Trasformazione, fusione, liquidazione di aziende individuali e sociali. Liquidazioni fallimentari.

*Principi di economia politica*: Elementi e fattori della produzione. Loro utilità totale e marginale. La proprietà privata. Il principio utilitario. La distribuzione del reddito fra i fattori della produzione. L'impresa. Costo di produzione e prezzi in regime di concorrenza ed in regime di monopolio. La moneta e la politica monetaria. Numeri indici dei prezzi. Il cambio, la bilancia commerciale e la bilancia di pagamenti internazionali. Il mercato finanziario. Le speculazioni di borsa.

*Elementi di scienze delle finanze*: Bilancio dello Stato. Tesorerie dello Stato. Spese pubbliche. Entrate pubbliche. Entrate originali. Imposte e tasse. Principi giuridici, economici ed amministrativi delle imposte. Imposte dirette ed imposte indirette. Debito pubblico. Finanza locale. Entrate e spese degli Enti locali.

*Nozioni elementari di statistica*: Concetto di statistica. Utilità dei dati statistici e operazioni relative. Esposizione grafica dei dati. I numeri indici. Concetto della statistica demografica. Censimento.

Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Organizzazione centrale e periferica della Marina militare.

*Nozioni di diritto costituzionale.*

---

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 200)

*Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª.*
ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . . . . . . . . . . .

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione . . . . . . . . . . . .

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) che intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere di cui al n. 4 del programma di esame (4).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione.

*Note*:

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova di lingue estere.

**(1294)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli Istituti di istruzione tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 7 agosto 1957, n. 701;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1960-61 un concorso per esami a n. 5 borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.
L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.
La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per la ammissione al concorso sono indicate nella allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dalla annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore allo 80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:
1) la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea; la data del suo conseguimento e dell'Università o dello Istituto superiore che lo ha rilasciato;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.
A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico (riportando la qualifica di « ottimo »), nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.
Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.
I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero. nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
*a*) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;
*b*) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;
*c*) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;
*d*) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti fisici che influiscono sul rendimento del servizio e menomino l'attitudine del candidato all'insegnamento;
*e*) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;
*f*) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;
*g*) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.
L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o, dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno, con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti dal bollo.
I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.
La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.
Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.
In mancanza di comunicazioni della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore).
La data degli esami sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.
La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni o nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.
I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e composte da un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto d'istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio, previsto per determinata materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però, nei limiti del numero delle 5 borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1960-61 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i Consorzi provinciali per l'struzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli Enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1960.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul Capitolo 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1960

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ELKAN

*Il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *febbraio* 1961
*Registro n.* 10 *Pubblica istruzione, foglio n.* 157

---

**Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono**

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio: Economia ed estimo rurale - Numero delle borse di studio da assegnare 2 - Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del regio decreto 12 febbraio 1941 n. 229: Laurea in scienze agrarie;

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio: Macchine marine e disegno - Numero delle borse di studio da assegnare 3 - Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del regio decreto 12 febbraio 1941 n. 229: Laurea in ingegneria; titolo di cui all'art. 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954 per gli ufficiali della Marina.

(1335)

---

**Diario della prova scritta del concorso per esami e titoli a trecento posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1959.**

Le prove scritte del concorso per esami e titoli a trecento posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1959, n. 215, avranno luogo nei giorni 12 e 13 aprile 1961 nelle sedi appresso indicate, alle ore 8:

*Roma*: Palazzo dei Congressi, piazza dei Congressi (E.U.R.) e Palazzo dello Sport (E.U.R.);
per tutti i candidati ovunque residenti nel territorio nazionale.

*Lussemburgo*: presso l'edificio che sarà comunicato nei termini prescritti ai singoli candidati dal Ministero degli affari esteri, per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane del Lussemburgo, Belgio, Francia.

*Madrid*: presso l'edificio che sarà comunicato nei termini prescritti ai singoli candidati dal Ministero degli affari esteri, per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane del Portogallo, Spagna, Marocco.

*Tripoli*: presso l'edificio che sarà comunicato nei termini prescritti ai singoli candidati dal Ministero degli affari esteri, per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane della Libia e dell'Egitto.

*Mogadiscio*: presso l'edificio che sarà comunicato nei termini prescritti ai singoli candidati dal Ministero degli affari esteri, per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane della Somalia e dell'Etiopia.

I singoli candidati al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del presente diario dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(1406)

---

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Proroga per un anno della borsa di pratica commerciale per l'Equatore a favore del dott. Gaetano Matteucci**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 18 aprile 1958, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 agosto 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 24 settembre 1959, con il quale è stata assegnata al dott. Gaetano Matteucci, risultato

idoneo al concorso medesimo, una borsa di pratica commerciale per l'Equatore, in seguito alla rinuncia del dott. Giulio Drigo alla borsa in questione;

Sentito il parere del Comitato di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 13 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 626;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, è concessa la proroga per un anno della borsa di pratica commerciale per l'Equatore a favore del dott. Gaetano Matteucci, vincitore del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 9 aprile 1958, con decorrenza 22 marzo 1961.

Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto sarà imputata al bilancio del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commericale all'estero, istituito con la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: LONGONI

(1362)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattrocentoventi posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.** (Decreto ministeriale 1° ottobre 1958).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1961 del Ministero delle finanze ha pubblicato, in data 13 febbraio 1961, il decreto ministeriale 26 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 91 Finanze, foglio n. 147, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattrocentoventi posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1958, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1958, n. 263.

(1363)

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di merito, dei vincitori e degli idonei dei concorsi per esami a quattro posti di operaio specializzato e ad un posto di operaio qualificato nel ruolo degli operai permanenti dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze.** (Decreti ministeriali 20 giugno e 28 novembre 1956).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1960 del Ministero delle finanze ha pubblicato, in data 20 settembre 1960, il decreto ministeriale 25 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1960, registro n. 32 Finanze, foglio n. 252, che approva le graduatorie generali di merito, dei vincitori e degli idonei dei concorsi per esami a quattro posti di operaio specializzato e ad un posto di operaio qualificato nel ruolo degli operai permanenti dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze, indetti con decreti ministeriali 20 giugno e 28 novembre 1956.

(1364)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Viterbo**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 26 luglio 1960 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Viterbo;

Visto il decreto ministeriale in data 21 febbraio 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Viterbo, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Fraiese dott. Vittorio | punti | 85,50 | su 132 |
| 2. Rocella dott. Davide | » | 84,62 | » |
| 3. Ferro dott. Girolamo | » | 84,04 | » |
| 4. De Lisi dott. Leonardo | » | 78,52 | » |
| 5. Messina dott. Francesco | » | 77,10 | » |
| 6. Calabro Vincenzo | » | 77 — | » |
| 7. Campanelli dott. Giovanni | » | 76,91 | » |
| 8. Rianò dott. Enrico | » | 76,52 | » |
| 9. Napolino dott. Francesco | » | 75,87 | » |
| 10. Giambitto dott. Giuseppe | » | 75,27 | » |
| 11. Cirelli dott. Giuseppe | » | 74,86 | » |
| 12. Di Pilla dott. Giovannangelo | » | 73,05 | » |
| 13. Succi Cimentini dott. Flobert | » | 72,58 | » |
| 14. Di Santo dott. Angelo | » | 69,50 | » |
| 15. Montesano Vincenzo | » | 68,50 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(1365)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a centotredici posti di ingegnere in prova del Genio civile**

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1961, n. 4702, le prove scritte del concorso pubblico per esami a centotredici posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 17 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1961, sono state fissate per il 22, 23, 24 e 25 maggio 1961 ed avranno luogo in Roma al Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno, alle ore 8 di ognuno dei suindicati giorni.

(1405)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 646 del 25 maggio 1959, col quale è stato indetto pubblico concorso per posti di ufficiale sanitario nei comuni di Cittanova, Locri, Palmi, Roccella Jonica e Taurianova;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei Comuni di cui in narrativa, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Ferrante dott. Franz, vice prefetto.

*Componenti*:
Lania dott. Antonio, medico provinciale;
Bruni prof. Augusto, docente in igiene;
Atzeni Tedesco prof. Plinio, docente in patologia medica,
Annunziata dott. Tommaso, ufficiale sanitario del comune di Reggio Calabria.

*Segretario*:
Bellitti dott. Letterio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami si svolgeranno presso l'Università di Messina e presso l'Ufficio del medico provinciale di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e della prefettura di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 23 febbraio 1961

*Il medico provinciale*: LANIA

(1366)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI IMPERIA

### Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Imperia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 766 dell'8 luglio 1960, con il quale è stato indetto il concorso per il conferimento del posto di veterinario nella condotta consorziale dell'Alta Valle d'Arroscia, comune capo consorzio Cosio d'Arroscia in consorzio con i comuni di Mendatica - Montegrosso Pian Latte e Pornassio, vacante al 30 novembre 1959;
Visti i verbali e gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 3725, in data 7 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 14 ottobre 1960;
Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione medesima;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Maccario Italo | punti | 53,78 | su 100 |
| 2. Trincheri Domenico | » | 50,88 | » |
| 3. Magni Aldo | » | 49,23 | » |
| 4. Merlo Italo | » | 48,33 | » |
| 5. Michi Valentino | » | 48,14 | » |
| 6. Cane Alfonso | » | 47,50 | » |
| 7. Ginanni Cesare | » | 47,12 | » |
| 8. Bella Franco | » | 46,92 | » |
| 9. Ferrari Andrea | » | 45.81 | » |
| 10. Negri Franco | » | 45,36 | » |
| 11. Gregori Giuseppe | » | 44,22 | » |
| 12. Aggeri Mario | » | 44,00 | » |
| 13. Brosio Giuseppe | punti | 44,00 | su 100 |
| 14. Campana Glauco | » | 41,40 | » |
| 15. Locatelli Alessandro | » | 41,06 | » |
| 16. Corbellini Arnaldo | » | 41,00 | » |
| 17. Pievaroli Amelio | » | 41,00 | » |
| 18. Catani Francesco | » | 40,50 | » |
| 19. Gualandri Amos | » | 39,25 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e del comune di Cosio d'Arroscia, Comune capo consorzio veterinario.

Imperia, addì 27 febbraio 1961

*Il veterinario provinciale*: MANNU

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei nel concorso per il conferimento del posto vacante al 30 novembre 1959, della condotta consorziale veterinaria dell'Alta Valle d'Arroscia, comune capo consorzio Cosio d'Arroscia in consorzio con i comuni di Mendatica-Montegrosso Pian Latte e Pornassio, bandito con proprio decreto n. 766 dell'8 luglio 1960;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Italo Maccario, primo graduato nella graduatoria degli idonei, di cui alle premesse, è dichiarato vincitore del concorso della condotta consorziale veterinaria dell'Alta Valle d'Arroscia sopradetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e del comune di Cosio d'Arroscia, comune capo consorzio veterinario.

Imperia, addì 27 febbraio 1961

*Il veterinario provinciale*: MANNU

(1317)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

### Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta ostetrica del comune di San Mango Piemonte è rimasta vacante a seguito della rinunzia della ostetrica Grisi Matilde, nominata con decreto n. 66397 del 28 novembre 1960;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presente i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione della ostetrica Leone Orsola;

Decreta:

L'ostetrica Leone Orsola viene assegnata alla condotta ostetrica del comune di San Mango Piemonte, in sostituzione dell'ostetrica Grisi Matilde.

Salerno, addì 21 febbraio 1961

*Il medico provinciale*: GAGLIO

(1218)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.